

Centro Studi Tributari

RECLAMO E MEDIAZIONE dal 1.1.2018
ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 50/2017
(CONV. IN LEGGE 96 DEL 21.6.2017) e dei chiarimenti della
Circolare n. 30/E del 22.12.2017

a cura del dr. Marco Valenti – per O.D.C.E.C. Brescia

1.1.2018 - ARRETRATO FISCALE IN CASSAZIONE (APERTURA ANNO GIUDIZIARIO DEL 27.1 U.S.)

- NEL **2017** SONO STATI **PRESENTATI 11.378** RICORSI IN CASSAZIONE (PARI AL 38% DEI RICORSI PRESENTATI IN SEDE CIVILE)
- CONTROVERSIE FISCALI **DECISE/DEFINITE** NEL 2017: **9.162**
- **GIACENZA FASCICOLI TRIBUTARI AL 31.12.2017: 106.920**
- AUSPICATO «PAREGGIO» DAL 2018

MISURE PER RIDURRE ARRETRATO FISCALE IN CASSAZIONE (APERTURA ANNO GIUDIZIARIO DEL 27.1 U.S.)

- 1. LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205/2017** PREVEDE (DOPO GLI ATTESI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI MIN. GIUSTIZIA – CSM – CASSAZIONE):
DISPONE LA **NOMINA DI 50 MAGISTRATI AUSILIARI A TITOLO ONORARIO (€ 1200/MESE)**
- 2. «AUTO-ORGANIZZAZIONE» : CREAZIONE DI STRUTTURA DI «SUPPORTO» ALL'ATTIVITA' DI «SPOGLIO» DEI FASCICOLI COSTITUITA DA PERSONALE DELLA G.D.F. (?!?)**

FONTI NORMATIVE:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

RELAZIONE TECNICA AL D.L. 50/2017

CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, DEL VALORE COMPRESO FRA € 20.001 ED € 50.000, PRESENTATE PRESSO LE C.T.P. NEL 2016

- **NUMERO: 15.309 - VALORE di € 553,7 MILIONI**
(senza considerare le controversie aventi ad oggetto i rimborsi)

Il valore delle controversie deve essere aumentato delle relative sanzioni, stimate intorno al 30%.



Valore complessivo da sottoporre a mediazione = € 719,81 milioni


FONTI NORMATIVE:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

RELAZIONE TECNICA AL D.L. 50/2017

CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
DEL VALORE COMPRESO FRA € 20.001 ED € 50.000, PRESENTATE PRESSO LE
C.T.P. NEL 2016

Si stima che, dell'importo complessivo di 719,81 milioni di €, circa il **20% sarà oggetto di mediazione**, per effetto dell'estensione della stessa, apportata dal D.L. 50/2017. E che **di questo 20%, se ne perfezioni la metà**.



**MAGGIORE ENTRATA STIMABILE IN SEGUITO ALL'ESTENSIONE DELLA
MEDIAZIONE = 72 MILIONI DI € /ANNO (719,81*10%) A PARTIRE DAL 2018**

FONTI NORMATIVE:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

NUOVA FORMULAZIONE ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 1: CONTROVERSIE INTERESSATE DA RECLAMO E MEDIAZIONE

*“Per le controversie di valore non superiore a **cinquantamila euro**, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.*

***COMMA 1 – BIS (NEW) - Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione n. 2014/335/EU/EURATOM, del Consiglio del 26 maggio 2014”** (dazi,accise – n.d.r.).*

COMMA 2: PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO E SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI *“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.*

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 3: TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

“Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (90 gg fissi –n.d.r.) . Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo”

COMMA 4: ESAME DEL RECLAMO E DELLA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

*“Le **Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli** di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 5: MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO O DELLA PROPOSTA DI MEDIAZIONE AVANZATA DAL CONTRIBUENTE

“L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.”

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 6: PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO UN ATTO IMPOSITIVO O DI RISCOSSIONE

“Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8](#) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”

FONTI NORMATIVE:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 6: PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA RESTITUZIONE DI SOMME

“Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente”

FONTE NORMATIVA:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 7: SANZIONI APPLICABILI

“Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”

COMMA 8: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DEL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, IN PENDENZA DI MEDIAZIONE

“La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta”

FONTE NORMATIVA:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92

COMMA 9 E 10: ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

*“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, **anche agli agenti della riscossione** ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97”*

“Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.”

ART. 17-BIS D.LGS. 546/92 – COMMA 1-BIS

La proposta di modifica di cui alla precedente slide, esclude dalla mediazione “***i tributi costituenti risorse proprie tradizionali*** di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione n. 2014/335/EU/EURATOM, del Consiglio del 26 maggio 2014”.

→ Si tratta di “***prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero***”.

FONTI NORMATIVA:

ART. 17- BIS COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017

CIRCOLARE 30 DEL 22.12.2017

*Le nuove norme si applicano agli **atti NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI** a partire dal **1.1.2018** (anche se formati/datati ante)*

*Per le **liti di rimborso** occorre verificare il decorso dei 90 giorni dall'istanza (ed il «**momento di formazione del c.d. silenzio-rifiuto**»: ante o post **1.1.2018**)*